COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

XCVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 8 MARZO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BALLARDINI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Norme per l'adeguamento dei servizi della Zecca alle esigenze della monetazione (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4979) . . . 743

PRESIDENTE 743

BERTINELLI, *Ministro segretario di Stato* 743

CAVALLARI NERINO, *Relatore* 743

Votazione segreta:

PRESIDENTE 749

La seduta comincia alle 18,20.

NANNUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Norme per l'adeguamento dei servizi della Zecca alle esigenze della monetazione *(Approvato dalla V Commissione permanente del Senato)* (4979).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'adeguamento dei servizi della Zecca alle esigenze della monetazione », già approvato nella seduta del 5 marzo 1968 dalla V Commissione permanente (finanze e tesoro) del Senato.

L'onorevole Cavallari Nerino ha facoltà di riferire alla Commissione.

CAVALLARI NERINO, *Relatore*. Il provvedimento in esame, che è diretto ad un adeguamento delle strutture della Zecca, consta di due parti: la prima riguarda i compiti e l'organizzazione interna dell'ente, mentre la seconda riguarda il personale, per il quale è previsto un ampliamento di organico ed un allineamento con il trattamento giuridico ed economico già previsto per altri salariati dell'amministrazione statale.

Nelle norme dirette all'ampliamento dell'organico del personale operaio si prevede l'abolizione della quarta categoria e l'istituzione di alcune nuove qualifiche, nell'intento di renderle sempre più adeguate alle funzioni effettivamente espletate. Tra le norme transitorie, inoltre, sono previste le procedure per le promozioni ed il collocamento dei nuovi gradi.

L'onere che il disegno di legge comporta è molto ristretto e, sotto questo profilo, il provvedimento ha già incontrato il favore della V Commissione bilancio, per cui non mi rimane che raccomandarlo alla sollecita approvazione dei colleghi.

BERTINELLI, *Ministro Segretario di Stato*. Il Governo aderisce alle considerazioni del relatore e si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, leggerò e porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Con decreto del Presidente della Repubblica, ed entro i limiti quantitativi che nel decreto stesso saranno indicati, la Zecca può essere autorizzata a fornire monete nazionali, anche di determinata fabbricazione o di speciale scelta, confezionate in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Il Ministro del tesoro può autorizzare la Zecca ad allestire o partecipare ad esposizioni nazionali ed internazionali di medaglie, monete, conii, cere ed altro materiale numismatico.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il Ministro del tesoro può avvalersi di persone estranee all'Amministrazione dello Stato, qualificate in campo artistico-tecnico, per la modellazione di bozzetti per monete, per medaglie e per altre lavorazioni interessanti la Zecca.

Con apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministro, sono stabilite le caratteristiche ed i requisiti dell'opera da eseguire, nonché l'importo del compenso globale da corrispondere a titolo forfettario al professionista prescelto per la esecuzione dell'opera stessa.

L'onere relativo grava sul capitolo 2191 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, riguardante le spese generali di esercizio della Zecca, per l'anno 1968 e sul corrispondente capitolo per gli anni successivi.

(*È approvato*).

ART. 3.

È istituito il posto di ruolo — carriera direttiva — di sanitario della Zecca, al quale si accede mediante pubblico concorso per esami, con l'osservanza delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al sanitario è attribuito lo stipendio corrispondente all'ex coefficiente 500, elevato, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero del tesoro, a quello inerente all'ex coefficiente 670, dopo 10 anni di effettivo servizio presso la Zecca.

(*È approvato*).

ART. 4.

I commi quinto ed ultimo dell'articolo 35 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti:

« L'ingegnere di qualifica più elevata è preposto ai servizi tecnici dello stabilimento, assumendo la qualifica di vice direttore tecnico, ed esercita tutte le funzioni tecniche demandategli dal regolamento sui servizi della Zecca. Egli è agente contabile dell'Amministrazione del Tesoro ed è soggetto alle norme stabilite dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato ».

« Un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Tesoro, con qualifica non superiore a ispettore generale, è nominato vice direttore amministrativo della Zecca. Il vice direttore coadiuva il direttore della Zecca e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento ».

(*È approvato*).

ART. 5.

La dotazione organica degli operai della Zecca ed il trattamento economico inerente a ciascuna categoria sono stabiliti, rispettivamente, dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Nella tabella C sono elencate le qualifiche di mestiere proprie di ciascuna categoria.

I lavori di trasporto di materiali, di pulizia e di manovalanza, sono disimpegnati dagli operai comuni, ad essi adibiti, a tempo determinato o indeterminato, con ordine scritto di servizio.

(*È approvato*).

ART. 6.

Entro il mese di gennaio di ogni anno, con decreto del Ministro del tesoro, vengono fissati, in relazione alle vacanze che si formeranno durante l'anno a seguito di collocamento a riposo per limiti di età, il numero dei posti disponibili in ciascuna delle categorie degli operai della Zecca e le relative qualifiche.

(*È approvato*).

ART. 7.

Agli operai della Zecca spetta in ogni anno un congedo ordinario retribuito della durata di un mese da usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, in un solo periodo continuativo oppure in periodi di minore durata che non eccedano nel complesso la durata di 30 giorni.

Nulla è innovato relativamente alle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 24 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

(*È approvato*).

ART. 8.

A modifica di quanto previsto all'articolo 25, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, la durata di giorni 30 del congedo straordinario in casi eccezionali, debitamente accertati, può essere prorogata, sentito il Consiglio di amministrazione, per più lunghi periodi di tempo, senza assegni, fino ad un massimo di 12 mesi.

Alle operaie che si trovino in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri; esse hanno diritto alla paga giornaliera, alle quote di aggiunta di famiglia ed agli altri assegni fissi, con la esclusione però dei compensi accessori, comunque denominati, connessi alla effettiva presenza in servizio.

Per i periodi anteriore e successivo al parto in cui, ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, le operaie hanno diritto di astenersi dal lavoro, esse sono considerate in congedo straordinario per maternità.

(*È approvato*).

ART. 9.

Per malattia od infortunio non dipendenti da causa di servizio, accertati dal competente organo sanitario, ovvero per cure richieste dallo stato di invalidità dovuto a cause di guerra o di servizio, è concesso al personale operaio della Zecca, a domanda o di ufficio, un congedo speciale per motivi di salute della durata massima di un anno.

Durante tale congedo competono la paga giornaliera, le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni fissi con esclusione, però, dei compensi accessori comunque denominati connessi alla effettiva presenza in servizio, nella misura intera per i primi sei mesi e nella misura ridotta alla metà per il restante periodo, ad eccezione delle quote di aggiunta di famiglia che sono corrisposte per intero.

(*È approvato*).

ART. 10.

Per tutta la durata del congedo speciale per motivi di salute, ove l'infermità che ne ha determinato la concessione venga riconosciuta dai competenti organi, in base alle norme vigenti, dipendente da causa di servizio, compete il trattamento di cui al precedente articolo nella misura intera.

Nulla è innovato relativamente al trattamento economico spettante per assenze dal servizio dovute ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, previsto dall'articolo 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

È fatto salvo il diritto per l'operaio, assente per causa di infortunio sul lavoro o per malattia professionale, al trattamento di cui al primo comma, una volta cessati gli obblighi a carico dell'Istituto assicuratore di cui al citato articolo 30, per un periodo di tempo che, sommato a quello durante il quale fruisce del trattamento a carico del suddetto Istituto assicuratore, non potrà in ogni caso superare un anno.

(*È approvato*).

ART. 11.

Due periodi di congedo speciale per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal primo comma dell'articolo 9, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

Il cumulo del congedo speciale per motivi di salute e del congedo straordinario non può superare, in ogni caso, la durata di 24 mesi nell'ultimo quinquennio.

(*È approvato*).

ART. 12.

Le assenze per motivi di salute verificatesi nell'anno che, per il loro carattere occasionale, non abbiano dato luogo alla richiesta e relativa concessione del congedo speciale di cui al precedente articolo 9, si sommano e vengono decurtate dal congedo straordinario.

(*È approvato*).

ART. 13.

Nei confronti del personale operaio della Zecca cessano di avere applicazione le disposizioni di cui: agli articoli 11, primo comma, punti 1 e 2, e 14 della legge 19 gennaio 1942, n. 22; agli articoli 1 e 2 della legge 12 febbraio 1948, n. 147; all'articolo 8 della legge 30 ottobre 1953, n. 841; all'articolo 10, quarto e quinto comma del decreto del Presidente

della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19; all'articolo 29 e, salvo quanto previsto dall'articolo 10 della presente legge relativamente al trattamento spettante per infortunio sul lavoro o malattia professionale, all'articolo 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

(*È approvato*).

ART. 14.

La liquidazione delle competenze di carattere periodico dovute agli operai della Zecca in base alle vigenti disposizioni ha luogo per mensilità posticipate.

(*È approvato*).

ART. 15.

La tabella B allegata alla presente legge, relativa alla nuova classificazione economica degli operai della Zecca, viene applicata dal 1° gennaio 1968.

(*È approvato*).

ART. 16.

La differenza tra il trattamento economico complessivo spettante dal 1° gennaio 1968 per paga, compreso ogni emolumento accessorio di carattere continuativo, e quello corrispondente, eventualmente superiore, goduto fino al 31 dicembre 1967 anche in applicazione della legge 6 agosto 1966, n. 636, è conservata a titolo di assegno personale, non utile a pensione, da riassorbire nei futuri miglioramenti economici di carattere generale.

(*È approvato*).

ART. 17.

In sede di prima applicazione della presente legge, gli operai in servizio che siano stati adibiti con provvedimento ministeriale a mansioni di categoria superiore ai sensi dell'articolo 15 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e dell'articolo 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90, fruendo della relativa indennità per un periodo non inferiore a tre anni, anche se discontinuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbiano riportato la qualifica di ottimo negli ultimi tre anni antecedenti la suddetta data, possono essere inquadrati a domanda, da presentarsi a pena di decadenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nella categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza anche, ove occorra, in soprannumero da riassorbirsi con le successive vacanze, conservando anche agli effetti degli aumenti periodici di paga, l'anzianità di servizio maturata nella categoria di provenienza.

Possono essere altresì collocati nella 1ª categoria, con le modalità di cui sopra, anche in soprannumero da riassorbirsi con le successive vacanze, gli operai di 2ª categoria conducenti di automezzi, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso di patente di guida di categoria « D » o « E », ferma restando, anche agli effetti degli aumenti periodici di paga, l'anzianità di servizio maturata nella categoria di provenienza.

Sulle domande di inquadramento in categoria superiore delibera il Consiglio di amministrazione per il personale ausiliario e salariato, tenendo conto della qualità del servizio prestato e della natura delle mansioni svolte.

Per ogni operaio collocato in soprannumero deve essere lasciato vacante sino al riassorbimento un posto della categoria inferiore.

Coloro i quali siano già inquadrati per concorso nella categoria superiore, su domanda da presentarsi a pena di decadenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, potranno chiedere la valutazione, ai fini degli aumenti periodici di paga, dell'anzianità di servizio maturata nella categoria di provenienza. La paga così determinata avrà effetto a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 18.

I manovali che siano stati o vengano assunti in servizio in applicazione della legge 1° luglio 1966, n. 516, sono inquadrati nella categoria degli operai comuni della Zecca a decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore della presente legge e da quella di immissione in servizio.

(*È approvato*).

ART. 19.

Per quanto non è espressamente previsto nei precedenti articoli, all'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1968 in lire 60 milioni, si fa fronte mediante riduzione del Fondo iscritto nella parte corrente dello stato di previsione del Ministero del tesoro, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

TABELLA *A*

DOTAZIONE ORGANICA
DEGLI OPERAI DELLA ZECCA

Categoria	Numero posti
capi operai	12
operai specializzati	98
operai qualificati	90
operai comuni	80

(*È approvata*).

TABELLA *B*

PAGHE SPETTANTI
AL PERSONALE OPERAIO DELLA ZECCA

Categoria	Paga annua lorda
capo operaio	L. 1.067.500
operaio specializzato . .	» 956.600
operaio qualificato . . .	» 880.300
operaio comune	» 833.100

(*È approvata*).

TABELLA *C*

QUALIFICHE DI MESTIERE DEGLI OPERAI DELLA ZECCA

	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria
	—	—	—
Addetto ad impianti di generazione e distribuzione di gas compressi	S	OP	—
Addetto agli impianti per la pulitura dei metalli mediante acidi od abrasivi	C	OP	AO
Aggiustatore meccanico	di P	OP	AO
Attrezzista meccanico od utensilista	OP	—	—
Conducente di automezzi	S	OP	—
Conduttore di forni ad alta temperatura	M	OP	—
Conduttore di impianti automatici o semiautomatici per la colata dei metalli	S	OP	—
Conduttore di impianti di lavanderia	S	OP	—
Conduttore di macchine automatiche o semiautomatiche per la fabbricazione di monete	S	OP	AO
Conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche	—	OP	AO
Crogiuolista materie refrattarie	M	OP	—
Cuciniere	—	OP	AO
Cuoco	C	OP	AO
Elettricista: bobinatore elettrico e avvolgitore	S	OP	AO
Elettricista circuitista	S	OP	AO
Elettrochimico, galvanizzatore, galvanoplastico	S	OP	—
Elettromeccanico	S	OP	AO
Fabbro fucinatore e forgiatore	M	OP	AO
Falegname e falegname stipettaio	M	OP	AO
Fonditore e staffatore a mano	M	OP	AO
Fresatore	di P	OP	—
Idraulico e tubista	M	OP	AO
Incisore di metalli	di P	OP	—
Laminatore di metalli	di P	OP	AO
Manovale specializzato	—	—	OP
Manovale specializzato di fonderia	—	—	AO
Meccanico	M	OP	AO
Montatore di virole e coni di monete	di P	OP	—
Muratore	M	OP	AO
Pantografista	di P	OP	—
Contatore, pesatore e verificatore monete	S	OP	AO
Pittore e verniciatore	M	OP	AO
Preparatore specializzato di laboratori chimici e tecnologici	S	OP	—
Rettificatore ed affilatore di precisione	di P	OP	—
Saldatore di metalli	M	OP	AO
Stampatore e patinatore di medaglie	di P	OP	—
Taratore di pesatrici di precisione	di P	OP	—
Tempratore	S	OP	—
Tornitore in metalli	di P	OP	—

(*È approvata*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme per l'adeguamento dei servizi della Zecca alle esigenze della monetazione » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4979):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(L*a Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman, Armato, Ballardini, Baroni, Bressani, Cavallari Nerino, Corrao, Dell'Andro, Di Primio, D'Onofrio, Franchi, Gullo, Ingrao, Jacometti, Li Causi, Lizzadri, Lizzero, Luzzatto, Mattarella, Nannuzzi, Nucci, Pitzalis, Ruffini, Scotoni, Tozzi Condivi, Zucalli.

La seduta termina alle 18,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO